

## STATUTO

### CONSORZIO MAGMA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

#### DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CAMPOBASSO CB VIA LUIGI  
D'AMATO 9/A

Numero REA: CB - 215068

Codice fiscale: 01900930700

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE

Impresa in fase di aggiornamento

#### Indice

|                                                              |   |
|--------------------------------------------------------------|---|
| Parte 1 - Protocollo del 07-02-2024 - Statuto completo ..... | 2 |
|--------------------------------------------------------------|---|

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|  | ALLEGATO ""A"" ALL'ATTO CON RACCOLTA N. 25850                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|  | STATUTO DI CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|  | TITOLO I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|  | DENOMINAZIONE – SEDE - DURATA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|  | Articolo 1 Denominazione e norme applicabili                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|  | È costituita, ai sensi della legge 8 novembre 1991, n. 381, ed in particolare del suo art. 8, la società denominata <b>"CONSORZIO MAGMA Società Cooperativa sociale"</b> in sigla "CONSORZIO MAGMA SOCIALE".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|  | La società è un’impresa sociale di diritto ai sensi dell’art.1, comma 4, d.lgs.3 luglio 2017, n.112, e conseguentemente un ente del terzo settore ai sensi dell’art. 4, comma 1, del d.lgs. 3 luglio 2017, n.117. Ad essa si applicano pertanto le disposizioni del d.lgs. 112/2017 nel rispetto della normativa specifica sulle società cooperative ed in quanto compatibili, nonché in secondo luogo, le norme del d.lgs. 117/2017, recante il Codice del terzo settore, ove non derogate ed in quanto compatibili con quelle del D.Lgs. 112/2017. |  |
|  | Articolo 2 Sede legale e sedi secondarie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|  | La società ha sede legale nel Comune di Campobasso, all’indirizzo risultante dall’apposita iscrizione eseguita presso il registro delle imprese ai sensi dell’art.111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|  | La sede legale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo del Comune sopra indicato con delibera del Consiglio di                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |

|  |                                                                         |
|--|-------------------------------------------------------------------------|
|  |                                                                         |
|  |                                                                         |
|  | amministrazione che è abilitato alle dichiarazioni conseguenti          |
|  | all’ufficio del registro delle imprese; spetta invece ai soci           |
|  | deliberare sul trasferimento della sede in un comune diverso da         |
|  | quello sopra indicato.                                                  |
|  | Sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici di                |
|  | rappresentanza, sia in Italia che all’estero, possono essere istituite  |
|  | o soppresse con delibera del Consiglio di amministrazione.              |
|  | Il domicilio dei soci, nei rapporti con la società, è quello risultante |
|  | dal libro soci.                                                         |
|  | Articolo 3 Durata                                                       |
|  | La durata della società è fissata a tempo indeterminato.                |
|  | TITOLO II                                                               |
|  | SCOPO - OGGETTO                                                         |
|  | Articolo 4 Scopo mutualistico e oggetto sociale                         |
|  | La società non ha scopo di lucro e si ispira ai principi alla base del  |
|  | movimento cooperativo mondiale, in rapporto ai quali agisce.            |
|  | Questi principi sono: la mutualità, l’equità e la solidarietà,          |
|  | l'associazionismo tra cooperative, il rispetto della persona, la        |
|  | priorità dell'uomo sul denaro, la democraticità interna ed esterna,     |
|  | la responsabilità sociale e l’interesse per la comunità.                |
|  | Operando secondo questi principi, essa intende perseguire, in           |
|  | modo stabile e non occasionale, l'interesse generale della comunità     |
|  | alla promozione umana e all'integrazione sociale delle persone,         |
|  | attraverso il sostegno e il coordinamento delle cooperative socie e     |
|  | la loro collaborazione e integrazione con altri soggetti pubblici e     |
|  |                                                                         |

4 di 37

5 di 37

|  |                                                                         |
|--|-------------------------------------------------------------------------|
|  |                                                                         |
|  |                                                                         |
|  |                                                                         |
|  |                                                                         |
|  | ed offrendo a terzi, ivi compresi enti pubblici e privati -             |
|  | direttamente o tramite gare di appalto, licitazioni, ecc. - prodotti e  |
|  | servizi;                                                                |
|  | m) acquistare beni e servizi per conto dei soci nonché ogni altra       |
|  | attività mutualistica tendente al consolidamento e allo sviluppo        |
|  | delle cooperative consorziate;                                          |
|  | n) sollecitare e promuovere l'emanazione di provvedimenti               |
|  | legislativi che riconoscano il ruolo attivo svolto in ambito sociale e  |
|  | lavorativo dalla cooperazione sociale;                                  |
|  | o) sviluppare marketing, progettualità e ricerca di gruppo tra i soci;  |
|  | p) creare continuità e vero recupero nel caso di inserimenti di         |
|  | figure svantaggiate attuando, in concorso tra i soci, interventi di     |
|  | appoggio per l'inserimento lavorativo di tali figure;                   |
|  | q) assumere e gestire, sia direttamente, sia congiuntamente o per       |
|  | il tramite di una o più delle cooperative socie, i servizi socio        |
|  | sanitari, educativi, inclusi quelli di cui all'art. 2, comma 1, lettere |
|  | a), b), c), d), l) e p), del d.lgs. 112/2017, e di inserimento          |
|  | lavorativo di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) e b) della L.         |
|  | 381/91; i lavori di cui alle categorie I, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 e 11     |
|  | della tabella di classificazione del D.M. n. 770 del 25 febbraio 1982   |
|  | e, comunque, ogni altra attività di servizi e/o lavori compresi         |
|  | nell'oggetto sociale delle cooperative socie;                           |
|  | r) promozione della qualità degli interventi sociali e dei processi     |
|  | produttivi delle cooperative socie sia attraverso il supporto alla      |
|  | certificazione di qualità, che attraverso lo sviluppo di marchi di      |
|  |                                                                         |
|  |                                                                         |

|  |                                                                         |
|--|-------------------------------------------------------------------------|
|  |                                                                         |
|  |                                                                         |
|  |                                                                         |
|  |                                                                         |
|  | qualità, di percorsi verso l'eccellenza e di miglioramento continuo     |
|  | della qualità, della correttezza e legalità e della responsabilità      |
|  | etica, sociale ed ambientale;                                           |
|  | s) assumere interessenze e partecipazioni in cooperative, consorzi      |
|  | ed altre società, istituzioni, enti, ecc., aventi scopi analoghi,       |
|  | similari e complementari a quelli della società, o comunque             |
|  | funzionali al perseguimento dell'oggetto sociale;                       |
|  | t) svolgere ogni altra attività connessa alle attività sociali quali    |
|  | formazione, turismo e agricoltura sociale, intermediazione al           |
|  | lavoro, comunicazione e informazione anche attraverso prodotti          |
|  | editoriali;                                                             |
|  | u) gestione ed acquisizione di strutture diurne semiresidenziali e      |
|  | residenziali.                                                           |
|  | La società potrà, altresì, predisporre marchi e denominazioni           |
|  | sociali specifici con cui contraddistinguere i propri servizi e/o       |
|  | prodotti; tali marchi e denominazioni possono essere concessi in        |
|  | uso, anche dietro corrispettivo, a terzi (preferibilmente cooperative   |
|  | sociali o consorzi tra cooperative sociali aventi attività affini), che |
|  | dovranno impegnarsi al rispetto degli specifici obblighi previsti da    |
|  | apposito regolamento predisposto dal Consiglio di amministrazione.      |
|  | La società, inoltre, può svolgere ogni altra attività connessa          |
|  | all'oggetto sociale o comunque finalizzata al perseguimento degli       |
|  | scopi sociali, nonché compiere tutte le operazioni commerciali,         |
|  | finanziarie, mobiliari ed immobiliari, necessarie o utili per il        |
|  | raggiungimento degli scopi sociali.                                     |
|  |                                                                         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| La società potrà operare in via non prevalente anche con terzi non soci.                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| Articolo 5 Requisiti mutualistici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| Si applicano alla società le clausole mutualistiche di cui all’art. 2514 del codice civile. Ad essa è pertanto fatto espresso divieto di:                                                                                                                                                                                                        |  |
| a) distribuire dividendi in misura superiore all’interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;                                                                                                                                                                     |  |
| b) remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;                                                                                                                                                                        |  |
| c) distribuire le riserve fra i soci cooperatori sia durante la vita della società, sia in occasione del suo scioglimento.                                                                                                                                                                                                                       |  |
| In caso di scioglimento della società, il patrimonio sociale netto, risultante dal bilancio di liquidazione, previo rimborso ai soci del capitale versato e rivalutato e dei dividendi eventualmente maturati, deve essere destinato ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all’art. 11 della L. 59/92. |  |
| I principi e le clausole mutualistiche di cui al presente articolo sono inderogabili e devono essere, di fatto, tassativamente osservati.                                                                                                                                                                                                        |  |
| TITOLO III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| SOCI COOPERATORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| Articolo 6 Soci                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| II numero dei soci è illimitato, ma non può essere inferiore al                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |

|  |                                                                        |
|--|------------------------------------------------------------------------|
|  |                                                                        |
|  |                                                                        |
|  | limite stabilito dalla legge.                                          |
|  | Possono essere soci enti e persone giuridiche, tra quelle di seguito   |
|  | indicati, che intendono perseguire gli scopi sociali:                  |
|  | a) cooperative sociali costituite ai sensi dell’art. 1, comma 1,       |
|  | lettera A) della L. 381/91;                                            |
|  | b) altre cooperative sociali, cooperative anche non sociali, ed altre  |
|  | società che intendano condividere operativamente le finalità e le      |
|  | attività promosse dalla società, nonché associazioni e fondazioni      |
|  | anche del terzo settore ed enti pubblici, che, in relazione a          |
|  | programmi o progetti definiti, intendano realizzare con la società     |
|  | stabili convergenze operative.                                         |
|  | Ai sensi dell'art. 8 della legge 381/91, la base sociale dovrà in ogni |
|  | caso essere formata in misura non inferiore al 70% da cooperative      |
|  | sociali e loro consorzi.                                               |
|  | Non possono essere soci enti in stato di liquidazione o sottoposti a   |
|  | procedure concorsuali.                                                 |
|  | Delle obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo     |
|  | patrimonio e conseguentemente la responsabilità dei soci per le        |
|  | obbligazioni sociali è limitata all’ammontare delle azioni             |
|  | sottoscritte.                                                          |
|  | È fatto divieto ai soci di intraprendere iniziative in aperta          |
|  | concorrenza con quelle della società, salva motivata e preventiva      |
|  | deroga concessa dal Consiglio di amministrazione su richiesta del      |
|  | socio.                                                                 |
|  | I soci sono pertanto obbligati:                                        |
|  |                                                                        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| a) ad osservare lo statuto, i regolamenti e le delibere assunte dall'Assemblea e dal Consiglio di amministrazione, e a contribuire attivamente al perseguimento degli scopi sociali partecipando all'attività sociale e mutualistica nelle forme e nei modi stabiliti dal regolamento sull'attività mutualistica e dagli organi sociali; |  |
| b) ad osservare il regolamento sull'attività mutualistica, e a rispettare i conseguenti patti e contratti stipulati con la società, anche al fine di manlevarla da eventuali responsabilità nei confronti dei soggetti committenti;                                                                                                      |  |
| c) a contribuire al perseguimento degli scopi sociali effettuando i versamenti di capitale dovuti, dell'eventuale sovrapprezzo, e le altre contribuzioni stabilite dal Consiglio di Amministrazione anche al fine di dare esecuzione ai regolamenti interni                                                                              |  |
| e) a contribuire al perseguimento degli scopi sociali comportandosi secondo legalità, lealtà, correttezza e buona fede, ed astenendosi da qualsiasi condotta che possa compromettere la Società consortile.                                                                                                                              |  |
| Articolo 7 Procedura di ammissione dei soci                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| Gli enti che intendono associarsi al Consorzio devono presentare domanda sottoscritta dal loro legale rappresentante con le seguenti indicazioni:                                                                                                                                                                                        |  |
| a) denominazione sociale, sede ed oggetto sociale, luogo e data della costituzione, forma giuridica ed attività svolta in via principale o esclusiva;                                                                                                                                                                                    |  |
| b) numero dei soci;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |

|                                                                                                                                                                                                             |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                                                                                                                             |  |
| c) numero delle quote che si intendono sottoscrivere;                                                                                                                                                       |  |
| d) dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente lo statuto della società ed i suoi regolamenti interni e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;                 |  |
| Alla domanda devono essere allegati, sottoscritti dal Presidente, i seguenti documenti:                                                                                                                     |  |
| a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente al momento della domanda;                                                                                                                            |  |
| b) estratto della delibera dall'organo sociale che ha deliberato l'adesione;                                                                                                                                |  |
| c) bilancio dell'ultimo esercizio;                                                                                                                                                                          |  |
| d) comunicazione del nominativo, se diverso dai legali rappresentanti, eventualmente delegato a rappresentare l'aspirante socio nei rapporti con la società;                                                |  |
| e) ogni altro documento previsto dai regolamenti interni o che il Consiglio di amministrazione ritenga utile ed abbia richiesto.                                                                            |  |
| Di ogni modifica che dovesse essere apportata ai dati di cui al comma 1, dovrà essere data dal socio comunicazione alla società entro 30 giorni dall'avvenuta approvazione delle modifiche stesse.          |  |
| I soci sono inoltre tenuti a comunicare preventivamente alla società eventuali proposte di modifica del proprio statuto e a consegnare il nuovo statuto alla società successivamente alla sua approvazione. |  |
| Sull'accoglimento delle domande di ammissione a socio decide il Consiglio di Amministrazione; la delibera di ammissione deve                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                             |  |

essere comunicata all'ente interessato ed annotata, a cura del Consiglio di Amministrazione, nel libro dei soci.

Il nuovo socio deve versare, con le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione, il valore nominale delle quote sottoscritte, oltre l'eventuale sovrapprezzo, il quale non è in nessun caso rimborsabile, da determinarsi dall'Assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio, su proposta del Consiglio di Amministrazione.

Non possono formare oggetto di conferimento le prestazioni di opera o di servizi.

Non adempiendo ai versamenti di cui sopra entro tre mesi dalla comunicazione della delibera del Consiglio di Amministrazione, l'ammissione decade e s'intenderà non perfezionata.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio di Amministrazione, la deliberazione di rigetto deve essere motivata e comunicata entro sessanta giorni agli enti interessati, i quali, entro i successivi sessanta giorni, possono chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

Il Consiglio di Amministrazione nella nota integrativa, o nella relazione al bilancio se dovuta, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Oltre che nei casi previsti dagli artt. 2545-quinquies e 2545-sexies del codice civile, in quanto applicabili, e con riferimento ai

|  |                                                                       |
|--|-----------------------------------------------------------------------|
|  |                                                                       |
|  |                                                                       |
|  | sottoscrittori degli strumenti finanziari dotati di diritti di        |
|  | amministrazione, nessun socio può essere titolare di quote il cui     |
|  | valore nominale superi la somma massima eventualmente prevista        |
|  | dalle norme in materia di cooperative a mutualità prevalente.         |
|  | L'ammissione di nuovi soci non comporta modificazione dell'atto       |
|  | costitutivo                                                           |
|  | Articolo 8 Trasferibilità delle quote                                 |
|  | Le quote non sono trasferibili senza l'autorizzazione del Consiglio   |
|  | di amministrazione. Il socio che intenda trasferire la quota deve     |
|  | comunicare al Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente     |
|  | e lo stesso deve pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento   |
|  | della comunicazione.                                                  |
|  | In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato        |
|  | dal socio che intende trasferire la partecipazione, il Consiglio di   |
|  | Amministrazione provvederà ad indicarne altro gradito ovvero          |
|  | provvederà a rimborsare al sovventore il valore della quota,          |
|  | Articolo 9 Recesso, decadenza, esclusione dei soci                    |
|  | La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o decadenza. Il  |
|  | recesso e l'esclusione del socio sono disciplinate dagli artt. 2437,  |
|  | 2532 e 2533 del codice civile.                                        |
|  | Il recesso è inoltre consentito al socio che non si trovi più in      |
|  | condizione, o non intenda più, partecipare al raggiungimento degli    |
|  | scopi sociali; spetta al Consiglio di amministrazione constatare se   |
|  | ricorrono i motivi che, a norma di legge e di statuto, legittimano il |
|  | recesso.                                                              |
|  |                                                                       |

Il Consiglio di Amministrazione può altresì escludere il socio che:

a) venga meno al comune intento di perseguire gli scopi sociali, non osservando le disposizioni statutarie e le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione e non partecipando in modo assiduo alla vita della società e all'attività mutualistica;

b) senza giustificato motivo, non adempia puntualmente agli obblighi a qualunque titolo esistenti verso la società o si renda moroso nel pagamento delle azioni sottoscritte; in questi casi il socio moroso deve essere invitato a mezzo lettera raccomandata a mettersi in regola coi pagamenti e l'esclusione può avere luogo soltanto trascorsi inutilmente due mesi dal detto invito;

c) in qualunque modo danneggi o tenti di danneggiare moralmente o materialmente la società o fomenti dissidi o disordini tra soci;

d) svolga attività contrastanti con quelle della società, secondo le definizioni e le individuazioni che meglio verranno esplicitate con apposito regolamento sull'attività mutualistica;

e) abbia gravemente violato il regolamento concernente l'attività mutualistica tra la società e i soci, ovvero sia stato gravemente inadempiente ai contratti o ai patti stipulati sulla base di quest'ultimo;

f) abbia cagionato un grave danno alla società, anche solo d'immagine, a causa della propria condotta o di omesse o false informazioni fornite alla medesima.

|  |                                                                         |
|--|-------------------------------------------------------------------------|
|  |                                                                         |
|  |                                                                         |
|  | La decadenza è deliberata dal Consiglio di Amministrazione.             |
|  | Articolo 10 Rimborso delle quote                                        |
|  | I soci receduti od esclusi hanno il diritto al rimborso della           |
|  | partecipazione sociale che, eventualmente rivalutata, e comunque        |
|  | ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale e detratte   |
|  | le somme ancora dovute dal socio, comprende il valore nominale          |
|  | delle quote e il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora        |
|  | sussista nel patrimonio della Cooperativa e non sia stato destinato     |
|  | ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo                 |
|  | 2545quiquies, comma 3, del codice civile.                               |
|  | Il rimborso delle quote ha luogo sulla base del bilancio                |
|  | dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso o l'esclusione del  |
|  | socio.                                                                  |
|  | Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni                 |
|  | dall'approvazione del bilancio.                                         |
|  | Articolo 11 Responsabilità del socio uscente                            |
|  | A chi cessa di far parte della società si applica il disposto dell'art. |
|  | 2536 del codice civile.                                                 |
|  | TITOLO IV                                                               |
|  | PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE                                 |
|  | Articolo 12 Patrimonio sociale e quote                                  |
|  | Il patrimonio della società è costituito:                               |
|  | a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:                  |
|  | — dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da    |
|  | un numero illimitato di quote, ciascuna del valore nominale             |
|  |                                                                         |

|  |                                                                        |  |
|--|------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                        |  |
|  | minimo di Euro 100,00; il valore della quota detenuta da ciascun       |  |
|  | socio non può essere superiore ai limiti di legge;                     |  |
|  | — dai conferimenti effettuati dai soci finanziatori, rappresentati da  |  |
|  | un numero illimitato di azioni, ciascuna del valore nominale di Euro   |  |
|  | 500,00, o da altri strumenti finanziari partecipativi;                 |  |
|  | — dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, rappresentati da    |  |
|  | un numero illimitato di azioni, ciascuna del valore nominale di Euro   |  |
|  | 500,00, confluenti nel Fondo dedicato allo sviluppo tecnologico o      |  |
|  | alla ristrutturazione o al potenziamento aziendale;                    |  |
|  | b) dalla riserva legale, formata con il 30% degli utili netti annuali, |  |
|  | ai sensi dell'art. 2545-quater del codice civile;                      |  |
|  | c) dalla riserva formata con le quote sociali eventualmente non        |  |
|  | rimborsate ai soci receduti o esclusi.                                 |  |
|  | d) dalle riserve divisibili (in favore dei soci non cooperatori)       |  |
|  | e) dall'eventuale Fondo sovrapprezzo, formato con le somme             |  |
|  | versate;                                                               |  |
|  | f) da liberalità, contributi di enti pubblici e privati e introiti     |  |
|  | comunque pervenuti alla società;                                       |  |
|  | g) da ogni altra riserva costituita dalla società e/o prevista dalla   |  |
|  | legge.                                                                 |  |
|  | Le riserve, ad esclusione di quelle di cui alla precedente lettera d), |  |
|  | sono indivisibili e non possono pertanto essere ripartite tra i soci   |  |
|  | né durante la vita della società, né all'atto del suo scioglimento.    |  |
|  | La qualità di socio è provata dall'iscrizione nel libro soci.          |  |
|  | La società può costituire, con apposita delibera del Consiglio di      |  |
|  |                                                                        |  |

Amministrazione, uno o più patrimoni ciascuno dei quali destinato in via esclusiva ad uno specifico affare, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 2447-bis e seguenti del codice civile.

#### Articolo 13 Esercizio sociale e bilancio

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio secondo i criteri stabiliti dalla legge.

Il bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 2364 del codice civile, certificate dal Consiglio di Amministrazione in sede di relazione sulla gestione.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore a quella stabilita dalla legge;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della legge 31.01.1992, n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) a remunerazione del capitale dei soci sovventori;
- d) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'articolo 7 della legge 31.01.1992, n. 59;

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| e) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.                                                                                                                                                                                                                            |  |
| L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.                                                                                                                                                 |  |
| L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci non cooperatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.                                                                                                                                                                                             |  |
| La società è altresì tenuta a depositare presso il registro delle imprese e a pubblicare nel proprio sito Internet il bilancio sociale redatto secondo le apposite linee guida ministeriali.                                                                                                                                                                  |  |
| Articolo 14 Ristorni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| L'Assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta del Consiglio di amministrazione, l'erogazione di ristorni ai soci nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica. |  |
| L'Assemblea può deliberare la ripartizione del ristorno, in tutto o in parte, mediante l'aumento proporzionale della partecipazione al capitale sociale con l'emissione di nuove quote ovvero di azioni di sovvenzione o di strumenti finanziari diversi dai titoli di debito ai sensi dell'articolo 2526 del codice civile.                                  |  |
| TITOLO V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| ORGANI SOCIALI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |

|  |                                                                                                                                                                          |  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                                                                                                          |  |
|  | Articolo 15 Sistema di amministrazione e controllo                                                                                                                       |  |
|  | La società adotta il sistema tradizionale di amministrazione e controllo, sicché i suoi organi sono:                                                                     |  |
|  | a) l'Assemblea dei soci;                                                                                                                                                 |  |
|  | b) il Consiglio di amministrazione;                                                                                                                                      |  |
|  | c) Organo di controllo (se nominato).                                                                                                                                    |  |
|  | Articolo 16 Assemblea dei soci                                                                                                                                           |  |
|  | L'Assemblea dei soci è l'organo di indirizzo generale della società.                                                                                                     |  |
|  | Ad essa partecipano tutti i soci con diritto di voto. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.                                                                  |  |
|  | L'Assemblea ordinaria:                                                                                                                                                   |  |
|  | a) approva il bilancio preventivo e consuntivo e delibera in merito alla destinazione degli utili;                                                                       |  |
|  | b) nomina e revoca gli amministratori, previa determinazione del loro numero, ne determina il compenso e promuove eventuale azione di responsabilità nei loro confronti; |  |
|  | c) nomina e revoca il Presidente del Collegio sindacale e gli altri sindaci, ne determina il compenso e promuove eventuale azione di responsabilità nei loro confronti;  |  |
|  | d) nomina, quando ciò sia obbligatorio, il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti;                                                              |  |
|  | e) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;                                                                                                               |  |
|  | f) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge e dal presente statuto alla sua competenza.                                                                       |  |
|  | L'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto,                                                                                                    |  |
|  |                                                                                                                                                                          |  |

|  |                                                                        |
|--|------------------------------------------------------------------------|
|  |                                                                        |
|  |                                                                        |
|  | sulla trasformazione, fusione o scissione della società, sullo         |
|  | scioglimento della società e sulla devoluzione del suo patrimonio      |
|  | residuo, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori |
|  | e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge o dal     |
|  | presente statuto alla sua competenza.                                  |
|  | Articolo 17 Diritto di voto                                            |
|  | Hanno diritto di voto in Assemblea coloro che risultano iscritti da    |
|  | almeno novanta giorni nel libro dei soci e siano in regola con il      |
|  | versamento dei conferimenti dovuti.                                    |
|  | Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia la quota           |
|  | posseduta. Il numero di voti di ciascun socio può essere               |
|  | aumentato in ragione della sua partecipazione agli scambi              |
|  | mutualistici con il Consorzio secondo le modalità previste da un       |
|  | apposito regolamento approvato dall'Assemblea con le                   |
|  | maggioranze previste per quella straordinaria. In ogni caso, per       |
|  | effetto di voti addizionali, a nessun socio può essere attribuito più  |
|  | del decimo dei voti in ciascuna Assemblea, e all'insieme dei soci      |
|  | con voto plurimo più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei    |
|  | soci presenti o rappresentati in ciascuna Assemblea.                   |
|  | I voti complessivamente spettanti ai possessori di strumenti           |
|  | finanziari non possono superare il 30% dei voti spettanti              |
|  | all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in ciascuna         |
|  | Assemblea generale                                                     |
|  | Gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori |
|  | non hanno diritto di voto.                                             |
|  |                                                                        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| Articolo 18 Funzionamento dell'Assemblea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| L'Assemblea è convocata dal Consiglio di amministrazione, presso la sede sociale, oppure in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché nell'ambito del territorio nazionale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| La convocazione è effettuata dal Presidente del Consiglio di amministrazione mediante avviso contenente il giorno, l'ora, il luogo dell'adunanza, nonché l'ordine del giorno, inviato a tutti i soci, al recapito risultante dal libro dei soci, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, PEC, ovvero altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica e/o PEC o altri mezzi simili, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica e/o PEC o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino espressamente dal libro dei soci). |  |
| Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| Nell'avviso di convocazione può essere fissato anche il giorno, il luogo, e l'ora per una eventuale seconda convocazione, da tenersi di norma entro trenta giorni dalla data fissata per la prima convocazione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| L'Assemblea, tuttavia, potrà validamente riunirsi anche in mancanza di tali formalità, qualora sia presente o rappresentato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |

22 di 37

può farsi rappresentare per delega scritta da un altro socio, delega che dovrà essere conservata dalla società.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Ciascun socio non può essere portatore di più di due deleghe.

La regolarità della delega è accertata dal Presidente dell'Assemblea.

La rappresentanza non può essere conferita né agli amministratori né ai sindaci (o al revisore), né alle società da esse controllate o che controllano, o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà dei voti spettanti alla totalità dei soci e delibera a maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, essa è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati e delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti e rappresentati.

L'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà dei voti spettanti alla totalità dei soci. L'Assemblea approva, a maggioranza dei presenti, le modalità di voto, su proposta del Presidente.

Il voto è di norma palese, salvo che almeno 1/3 degli intervenuti all'Assemblea non richieda l'espressione di voto a scrutinio segreto.

Nel caso di Assemblea dei soci chiamati a deliberare sulla modifica dell'atto costitutivo il verbale deve essere redatto da un notaio.

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|  | Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta, le dichiarazioni dei soci.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|  | Il verbale, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea.                                                                                                                                                                                                                                                     |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|  | Articolo 19 Composizione del Consiglio di amministrazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|  | La società è amministrata da un Consiglio di amministrazione, composto da un numero dispari di membri tra un minimo di 3 (tre) ed un massimo di 5 (cinque).                                                                                                                                                                                                                                         |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|  | L'amministrazione della società può essere affidata anche a soggetti non soci; in ogni caso, però, la maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra le persone indicate dai soci cooperatori. Uno o più amministratori possono altresì essere scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie dei soci, in proporzione dell'interesse che ciascuna categoria ha nell'attività sociale. |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|  | Non possono essere nominati alla carica di amministratore e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile                                                                                                                                                                                                                      |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|  | Gli amministratori sono tenuti ad osservare il divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 del codice civile salva motivata e preventiva deroga concessa dal Consiglio di amministrazione.                                                                                                                                                                                                          |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|  | Gli amministratori durano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili nei termini di legge.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|  | Qualora per qualsiasi causa venga meno la maggioranza dei consiglieri nominati dall'Assemblea decade l'intero Consiglio                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

d'amministrazione. Al verificarsi di quanto indicato al precedente comma, il Collegio sindacale dovrà provvedere con urgenza alla convocazione dell'Assemblea dei soci per il rinnovo del Consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 2386, comma 5, del codice civile.

Il Consiglio di amministrazione, qualora non venga fatto in sede Assembleare, elegge fra i propri membri il Presidente ed eventualmente anche un vicepresidente che sostituisca il Presidente nei casi di assenza o di impedimento.

All'organo amministrativo compete, oltre al rimborso per le spese sostenute per l'esercizio dell'attività gestoria, un emolumento ed un trattamento di fine mandato, i cui criteri ed il relativo ammontare saranno determinati e stabiliti dall'organo assembleare.

#### Articolo 20 Funzionamento del Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di amministrazione è convocato dal suo Presidente con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (per es. fax, posta elettronica e/o PEC), almeno cinque giorni prima dell'adunanza.

In caso di urgenza, la convocazione avviene con telegramma, o con telefax, o con PEC da spedirsi almeno un giorno prima della riunione.

In mancanza delle suddette formalità di convocazione, il Consiglio di amministrazione si intende comunque validamente costituito con l'intervento di tutti i consiglieri che non si oppongano alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno e di tutti i componenti del Collegio sindacale.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori.

In caso di parità di voti si attribuisce valore determinante a quello del Presidente o di chi presiede la seduta. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Le deliberazioni assunte devono essere trascritte nell'apposito Libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Le adunanze del Consiglio di amministrazione possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati o anche solo audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri. In tal caso è necessario che:

a) sia consentito al Presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante, che deve trovarsi nel medesimo luogo del Presidente, di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di intervenire e partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; d) ove non si tratti di adunanza totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a

cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

#### Articolo 21 Competenze del Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi quelli che la legge riserva espressamente all'Assemblea dei soci o ad altro organo sociale.

Il Consiglio di amministrazione, nella determinazione della struttura operativa della società, può nominare Direttori, Procuratori ad negotia e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti.

Il Consiglio di amministrazione può delegare tutti o parte dei suoi poteri a norma e con i limiti di cui all'art. 2381 del codice civile ad un Comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti ovvero ad uno o più dei propri componenti anche disgiuntamente.

Il comitato esecutivo ovvero l'amministratore o gli amministratori delegati, potranno compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che risulteranno dalla delega conferita, con le limitazioni e le modalità indicate nella delega stessa.

#### Articolo 22 Rappresentanza della società

La rappresentanza della società di fronte ai terzi e in giudizio spetta di norma al Presidente del Consiglio di amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente salve le diverse modalità o limitazioni stabilite dall'atto di nomina o dal Consiglio di amministrazione.

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|  | La rappresentanza della società spetta altresì agli amministratori delegati, nell’ambito dei poteri loro conferiti.                                                                                                                                                                         |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|  | Articolo 23 Compensi degli amministratori                                                                                                                                                                                                                                                   |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|  | L’eventuale compenso annuale ai componenti del Consiglio di amministrazione è determinato dall’Assemblea dei soci al momento della nomina.                                                                                                                                                  |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|  | Spetta al Consiglio di amministrazione, sentito il parere del Collegio sindacale, determinare il compenso dei membri del Comitato esecutivo e/o degli amministratori delegati a cui sono stati conferiti specifici incarichi ed attribuzioni.                                               |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|  | Articolo 24 Organo di controllo e revisione legale                                                                                                                                                                                                                                          |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|  | L’Assemblea, se obbligatorio per legge o comunque in via facoltativa, nomina un Organo di controllo o un revisore legale dei conti.                                                                                                                                                         |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|  | Nel caso di nomina dell’Organo di controllo, spetta all’Assemblea definire la sua composizione monocratica o collegiale. Ad esso, alle condizioni di cui all’articolo 2409bis del codice civile, è affidato anche l’incarico di revisione legale dei conti, se non diversamente deliberato. |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|  | Si applica l’articolo 2477 del codice civile.                                                                                                                                                                                                                                               |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|  | La presenza alle riunioni dell’Organo di controllo quando costituito in forma collegiale può avvenire anche, o esclusivamente, per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:                               |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|  | 1. che sia effettivamente possibile al Presidente della riunione                                                                                                                                                                                                                            |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|  |                                                                       |
|--|-----------------------------------------------------------------------|
|  |                                                                       |
|  |                                                                       |
|  | accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della |
|  | riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;        |
|  | 2. che sia consentito al componente dell'Organo di controllo          |
|  | incaricato della verbalizzazione di percepire adeguatamente gli       |
|  | eventi oggetto di verbalizzazione;                                    |
|  | 3. che sia consentito agli intervenuti partecipare alla               |
|  | discussione, intervenire in tempo reale durante la trattazione degli  |
|  | argomenti esaminati, e di partecipare alla votazione simultanea       |
|  | sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché, quando necessario,     |
|  | di visionare, ricevere o trasmettere documenti.                       |
|  | Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel    |
|  | luogo in cui si trova il Presidente ed eventualmente il componente    |
|  | dell'Organo di controllo incaricato della verbalizzazione cui spetta  |
|  | comunque la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo      |
|  | libro.                                                                |
|  | TITOLO VI                                                             |
|  | SOCI SOVVENTORI                                                       |
|  | Art. 25 Soci sovventori                                               |
|  | Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente      |
|  | statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori      |
|  | di cui all'articolo 4 della legge 31.1.1992, n. 59.                   |
|  | Art. 26 Conferimento e quote dei soci sovventori                      |
|  | I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto           |
|  | denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da quote        |
|  | nominative trasferibili.                                              |
|  |                                                                       |

|                                                                       |  |
|-----------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                       |  |
| La quota ha un valore minimo pari a €. 500,00 .                       |  |
| I conferimenti dei soci sovventori confluiscono nel capitale sociale. |  |
| Art. 27 Alienazione delle quote dei soci sovventori                   |  |
| Le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite      |  |
| esclusivamente previo gradimento del Consiglio di                     |  |
| Amministrazione.                                                      |  |
| Il socio che intenda trasferire la quota deve comunicare al           |  |
| Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente e lo stesso       |  |
| deve pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della         |  |
| comunicazione.                                                        |  |
| In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato        |  |
| dal socio che intende trasferire la partecipazione, il Consiglio di   |  |
| Amministrazione provvederà ad indicarne altro gradito ovvero          |  |
| provvederà a rimborsare al sovventore il valore della quota.          |  |
| Art. 28 Deliberazione di emissione                                    |  |
| L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere      |  |
| effettuata con deliberazione dell'Assemblea che determina             |  |
| l'importo complessivo dell'emissione stessa e l'eventuale             |  |
| esclusione o limitazione del diritto d'opzione in favore dei soci     |  |
| cooperatori.                                                          |  |
| La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che      |  |
| vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini            |  |
| dell'emissione della partecipazione.                                  |  |
| Art. 29 Diritti dei soci sovventori                                   |  |
| I diritti spettanti ai soci sovventori sono così disciplinati:        |  |
|                                                                       |  |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|  | a) il tasso di remunerazione delle quote sottoscritte è pari a due punti percentuali in più del dividendo previsto per i soci cooperatori;                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|  | b) qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul capitale dei sovventori, in proporzione al rapporto tra questi ed il capitale conferito dai soci cooperatori;                                                                                                                                                                                       |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|  | c) ai soci sovventori è attribuito il diritto di eleggere un terzo dei componenti il Consiglio di Amministrazione;                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|  | d) I voti spettanti al socio sovventore sono attribuiti come segue, in relazione all’ammontare dei conferimenti effettuati:                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|  | - 1 voto per ogni 10.000,00 euro di capitale sottoscritto;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|  | In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati in ciascuna Assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati; |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|  | e) i soci sovventori hanno diritto di recedere trascorsi tre anni dalla loro ammissione a semplice richiesta. La decorrenza del recesso è fissata dalla data di ricezione della notifica del recesso stesso.                                                                                                                                                                                                                  |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|  | TITOLO VII                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|  | CONTROVERSIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

#### Articolo 30 Clausola Arbitrale

Sono devolute alla cognizione di Arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 5/2003, nominati con le modalità di cui al successivo articolo 39, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;

b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;

c) le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori.

La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci.

L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dall'espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

L'arbitrato è amministrato secondo le norme contenute nel Regolamento della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.

#### Articolo 31 Arbitri e procedimento

Gli Arbitri sono in numero di:

a) uno, per le controversie di valore inferiore a €. 250.000,00. Ai

33 di 37

34 di 37

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci sovventori, eventualmente rivalutate a norma del precedente articolo 22, lettera d) e dei dividendi deliberati e non ancora corrisposti;

- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci cooperatori, eventualmente rivalutate a norma del precedente articolo 22, lettera d) e dei dividendi deliberati e non ancora corrisposti;

- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'articolo 11 della legge 31.1.1992, n. 59.

## TITOLO IX

### DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

#### Art. 34 Regolamenti

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.

Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati Tecnici, se verranno costituiti.

#### Art. 35 Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve

indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

In particolare, ai sensi dell'articolo 2514 del codice civile, la Cooperativa:

- a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;
- d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 36 Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative.

Per quanto non previsto dal titolo VI del Libro V del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'articolo 2519 del medesimo codice si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

F.to in calce ed a margine degli altri fogli: Raffaele D'ELIA, Eliodoro

GIORDANO - Notaio - segue impronta del sigillo.